



## **UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA**

**Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno**

<b>Protocollo</b>	<b>65</b>
<b>Data</b>	<b>15/01/2014</b>
<b>Classificazione</b>	<b>06.01.PU</b>

Ponte di Legno, 15/01/2014

### **PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTAMENTO A VAS DELLA TERZA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE P.G.T DEL COMUNE DI VEZZA D'OGLIO**

#### **L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

VISTI:

- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
- gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, la deliberazione di Giunta Regionale n.IX/3836 del 25 luglio 2012;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta comunale n.35 del 20 luglio 2013 e la Determinazione del Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica n.120 del 15 novembre 2013, atto di nomina dell'Autorità competente per la VAS;

PRESO ATTO che:

- in data 20 luglio 2013 è stata avviata, con Deliberazione di Giunta comunale n.35, la redazione della "Terza variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del vigente P.G.T" e il relativo procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- in data 20 luglio 2013 con Deliberazione di Giunta comunale n.35 sono stati individuati:
  - o i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:
    - a) soggetti competenti in materia ambientale:
      - ARPA (Dipartimento della Provincia di Brescia);
      - ASL Distretto di Vallecamonica-Sebino;
      - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici Lombardia;
      - Soprintendenza per i Beni Archeologici di Brescia;
      - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia;
      - Parco dell'Adamello;
      - Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio;

*pagina 1*





## UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

- b) enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia - Area Territoriale ed Urbanistica;
  - Provincia di Brescia - Assetto territoriale parchi e VIA;
  - Provincia di Brescia - Area Ambiente;
  - S.T.E.R. della Regione Lombardia - Sede di Brescia;
  - Comuni confinanti: Monno, Incudine, Vione, Temù, Ponte di Legno, Edolo;
  - Comunità Montana di Valle Camonica;
- c) altri enti/soggetti con specifiche competenze interessati al processo di partecipazione:
- Corpo Forestale Comando Provinciale di Brescia;
  - Enel S.p.A.;
  - Telecom S.p.A.;
  - Terna S.p.A.;
- o le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
- in data 3 dicembre 2013 è stato messo a disposizione sul sito web SIVAS di Regione Lombardia il Rapporto Preliminare per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;
  - in data 3 gennaio 2014 è scaduto il termine per gli Enti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati per far pervenire il proprio parere ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 1u DGR n.IX/3836 del 25/07/2012;
  - alla data del 3 gennaio 2014 sono pervenuti i seguenti contributi (allegati al presente provvedimento):
    1. in data 19 dicembre 2013, prot. Comune di Vezza d'Oglio n.5808, è pervenuto parere da parte di Regione Lombardia – Presidenza coordinamento SIREG e STER – Sede territoriale di Brescia, che esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla non assoggettabilità alla VAS della Terza variante al PGT;
    2. in data 21 dicembre 2013, prot. Comune di Vezza d'Oglio n.5876, è pervenuto il contributo di ARPA – Dipartimento di Brescia. Tale contributo, non esprimendo un giudizio esplicito sulla necessità di sottoporre a VAS la Variante in oggetto, specifica quanto riportato di seguito:
      - per le proposte di Variante n.01, 02, 05, 06, 07, 08 e 11 non esprime alcuna indicazione;
      - per la proposta di Variante n.03:
        - o ritiene necessaria la valutazione circa la coincidenza con la fascia di rispetto del depuratore e la necessità del rispetto della distanza di 100 metri prevista dalla Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977; *la delibera citata specifica che "per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto"; nel caso specifico si evidenzia che la proposta di Variante è interessata solo in parte dalla fascia di rispetto e prevede la sola realizzazione di un piazzale a servizio di un insediamento produttivo, mantenendo la destinazione urbanistica agricola (Ambito del fondovalle); in ogni caso dovrà essere garantito il rispetto delle*





## UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

*indicazioni della Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 relativamente alla fascia di rispetto di 100 m;*

- *evidenza che l'area è individuata parte in classe 3 (fattibilità con consistenti limitazioni) e parte in sottoclasse 3\*Eb (normata dall'art.9, comma 6 N.d.A. del PAI) con fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua con prevalente o esclusiva portata liquida; si condivide quanto rilevato e si ritiene opportuno adeguare la documentazione di Variante ai contenuti della norma di riferimento del PAI e del PGT;*
- *evidenza che l'area è interessata dalla fascia di rispetto dell'elettrodotto; si chiarisce che l'area è destinata unicamente alla realizzazione di un piazzale a servizio della limitrofa area produttiva senza alcuna capacità edificatoria; considerando che si tratta di un'area di transito, si ritiene che la normativa relativa alle Dpa degli elettrodotti sia rispettata non configurandosi condizioni di permanenza delle persone per tempi prolungati (uguali o superiori alle 4 ore giornaliere); si ritiene tuttavia opportuno esplicitare tale aspetto nei documenti di Variante;*
- *evidenza che l'area interessa una zona agricola di pregio; l'area, pur di dimensioni contenute, si colloca in continuità con un'area di trasformazione "soggetta a normativa particolareggiata" a destinazione produttiva per la funzionalità della quale risulta strategica; si evidenzia, comunque, che dal punto di vista urbanistico l'area mantiene una destinazione agricola (Ambito del fondovalle);*
- *evidenza la presenza della fascia di rispetto del reticolo; non risulta chiaro a quale vincolo si faccia riferimento: in ogni caso si chiarisce che l'area risulta in minima parte interessata dalla fascia di rispetto stradale della viabilità di progetto di by-pass sud del centro abitato e completamente interessata dalle zone sottoposte a vincolo paesaggistico (150 m dai corsi d'acqua pubblici – F. Oglio), mentre risulta esterne alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua previste dal RD n.523/1904 (pari a 10 metri dalla sponda); in relazione alla fascia di rispetto stradale si chiarisce che l'intera area prevista è inedificabile (è prevista la sola realizzazione di un piazzale) compatibile con la normativa nazionale in materia; in relazione alle zone a vincolo paesaggistico, come previsto dalla normativa nazionale, l'attuazione della previsione è comunque subordinata a preventiva Autorizzazione paesaggistica;*
- *per la proposta di Variante n.04 evidenza che l'ambito coincide con il perimetro della fascia di rispetto del cimitero, rilevando che la fascia di rispetto del cimitero risulta ridotta nel lato confinante con l'area identificata con il n.10; rappresentando che la procedura di VAS non può costituire deroga ad un vincolo e che attraverso gli atti del PGT non si possono determinare le fasce di rispetto del cimitero, richiede di fornire tutti gli atti pregressi che hanno consentito di determinare il perimetro della fascia di rispetto del camposanto e di rivedere a valle di tale verifica le previsioni interessate; chiede in particolare se le aree interessate dalla trasformazione urbanistica attualmente destinate a parcheggio pubblico costituiscano il parcheggio di pertinenza del cimitero; sebbene agli atti di ARPA non esistano documenti o pareri pregressi, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è stabilita con decreto del Medico Provinciale di Brescia prot.5/278 del*

pagina 3





## UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

*02.05.1968 (allegata al presente atto), non si rileva, pertanto, alcuna incompatibilità delle previsioni della presente Variante con la fascia di rispetto cimiteriale; inoltre, come comunicato dall'Ufficio Tecnico comunale, si chiarisce che le aree interessate dalla trasformazione urbanistica attualmente destinate a parcheggio pubblico costituiscono il parcheggio di pertinenza del cimitero;*

- per la proposta di Variante n.09:
  - o *evidenzia che l'area interessa una classe di fattibilità geologica 2c; si specifica che la classe di fattibilità geologica interessata non impedisce quanto previsto, fatto ovviamente salvo il rispetto delle prescrizioni dell'art.23 delle NTA del PGT;*
  - o *evidenzia che non è a conoscenza di eventuali indagini condotte sul sedime precedentemente occupato dalla ex polveriera, facendo presente che, a causa delle specifiche attività pregresse, potrebbe sussistere la possibilità che nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente; richiama il Regolamento Locale di Igiene e richiede la valutazione dell'opportunità di prevedere una verifica obiettiva che accerti e assicuri un elevato livello di protezione, con le modalità previste dall'art.242 del D.Lgs. n.152/2006, sulle matrici ambientali; si condivide quanto osservato, integrando la documentazione di Variante con la previsione, in fase attuativa, di una preventiva indagine del suolo, sottosuolo e acque sotterranee per verificare l'eventuale presenza di situazioni di inquinamento dell'area e quindi attivare, ove necessarie, le specifiche procedure di asportazione di rifiuti (con riferimento all'eventuale presenza di materiali di riporto) e/o di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., comunque assicurando il rispetto dei limiti di colonna A, tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del decreto stesso;*
- per la proposta di Variante n.10 *evidenzia che la definizione generica potrebbe comportare l'insorgere di incompatibilità tra destinazioni d'uso differenti, inoltre la norma appare priva degli approfondimenti necessari a definire la sostenibilità delle destinazioni ammesse, invitando il comune ad inserire la possibilità descritta solo per ambiti e areali preventivamente valutati sotto il profilo ambientale e paesaggistico; i servizi pubblici e di interesse pubblico possono essere riconducibili a molteplici differenti tipologie di interventi, alcune delle quali sicuramente particolarmente sensibili (quali funzioni scolastiche o sanitarie), altre potenzialmente anche impattanti sul contesto (quali attrezzature sportive); la norma, tuttavia, ha carattere di generalità e quindi, in questa fase, non risulta possibile discriminare ove potrebbe essere applicata all'interno del territorio comunale; si condivide, comunque, quanto osservato e pertanto si integrano le NTA della Variante di Piano con riferimento al comma in oggetto, introducendo alcune cautele volte alla verifica preventiva dell'ammissibilità locale delle funzioni previste, con particolare riferimento alle condizioni di clima ed impatto acustico e alla presenza di particolari sorgenti di emissioni in atmosfera, oltre che alla dotazione di sottoservizi;*





## UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

- per il monitoraggio chiede di individuare indicatori specifici per la variante da porre in coerenza con il monitoraggio del PGT e la trasmissione dello stesso ai soggetti competenti in materia ambientale; *si specifica, innanzi tutto, che diverse delle proposte di Variante, come illustrato nel Rapporto Preliminare, attengono ad adeguamenti marginali, talvolta rettifiche e correzioni di errori materiali, o adeguamento al reale stato dei luoghi, che quindi non necessitano di particolari attività di monitoraggio; per le altre proposte di Variante, si evidenzia che la VAS del PGT vigente già definisce un Piano di monitoraggio delle previsioni di Piano che, sebbene centrato sul Documento di Piano, tuttavia è funzionale anche al controllo degli effetti indotti dalle proposte di Variante, con particolare riferimento agli indicatori n.1 "Popolazione servita da impianti di depurazione", n.2 "Ambiti di espansione con piano attuativo vigente", n.3 "Nuova superficie urbanizzata", n.4 "Servizi pubblici esistenti", n.5 "Parcheggi in ambito urbano", per i quali sono specificati anche l'obiettivo dell'indicatore, l'unità di misura, la fonte dell'informazione e la frequenza di misurazione (cfr. art.30 NTA del PGT); non si ritiene pertanto necessaria l'individuazione di ulteriori indicatori di misurazione;*
3. in data 24 dicembre 2013, prot. Comune di Vezza d'Oglio n.5890, è pervenuto il contributo di Provincia di Brescia – Ufficio VAS, che riporta le seguenti valutazioni:
- per la proposta di Variante n.11 ritiene opportuno venga verificata l'effettiva possibilità giuridica di assimilare le "strutture di tipo turistico" agli "edifici di interesse pubblico" e che la norma richiamata non sia solo in funzione dell'adeguamento degli edifici di interesse pubblico alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche; *posto che non si tratta di un tema di natura ambientale di competenza del presente documento, come da comunicazione dell'Ufficio Tecnico comunale si richiamano le Sentenze: Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2002 n.5913 - Consiglio Stato, sez. IV, 28 ottobre 1999, n.1641 - Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 novembre 2012 n.5904, nelle quali si legge "le strutture alberghiere in generale devono essere annoverate tra gli edifici ed impianti ... di interesse pubblico ... trattandosi di un servizio offerto alla collettività, caratterizzato da una pubblica fruibilità, con la correlativa possibilità di concessioni in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore"; in ogni caso si invita il Comune a verificare compiutamente le sentenze sopra riportate;*
  - ai sensi dell'art.66 delle NTA del PTCP raccomanda la coerenza ed il conseguente adeguamento della classificazione acustica alle previsioni di PGT, prevedendo opportune soluzioni di abbattimento degli effetti in modo tale da mitigare eventuali situazioni di conflitto tra destinazioni funzionali diverse; *si condivide quanto espresso e si ritiene opportuno integrare la documentazione di Variante, specificando, per le proposte di Variante n.03, 05, 09, la necessità di procedere, per quanto necessario, all'adeguamento del Piano di Classificazione Acustica comunale e la necessità di predisporre, in fase attuativa e ove previsto dalla normativa di settore, specifico documento previsionale di clima/impatto acustico, definendo in quella sede eventuali misure di mitigazione, al fine di garantire condizioni di clima acustico adeguate alle funzioni insediabili e alle destinazioni limitrofe;*





## UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

- richiama l'art.53 delle NTA del PTCP che promuove l'efficienza energetica negli edifici; chiede in proposito che sia adeguatamente valutata la possibilità di realizzare nuovi edifici secondo i principi di eco-sostenibilità e di minor impatto ambientale; suggerisce all'A.C., quale strumento di compensazione per le trasformazioni previste, di verificare la possibilità di dotare anche gli edifici di proprietà pubblica esistenti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla localizzazione più o meno prossima agli interventi previsti; *si condivide quanto espresso e si ritiene opportuno integrare la documentazione di Variante, specificando, per le proposte di Variante n.05, 09, la necessità di prevedere, in presenza di nuove edificazioni, adeguati sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con le indicazioni normative vigenti della Regione Lombardia, e l'opportunità di prevedere, per quanto possibile, caratteristiche edilizie e orientamento degli edifici che minimizzino la dispersione del calore e di impiegare materiali a basso impatto ambientale; i nuovi edifici dovranno essere comunque dotati di attestato di certificazione energetica; si concorda, infine, con la raccomandazione di dotare, per quanto possibile, gli edifici pubblici di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;*
  - segnala non trattate le eventuali misure di mitigative e compensative relative alla tematica paesaggistico-ambientale, da esplicitare ove opportuno, ad esempio attraverso la realizzazione di opere a verde e tenendo conto di eventuali situazioni di degrado presenti nell'ambito e comunque sul territorio comunale; *si integra la documentazione del Rapporto Preliminare specificando per la proposta di Variante n.03 la previsione di misure di mitigazione a verde (siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e disetanea da dimensionare in fase progettuale lungo i margini meridionale e orientale, le specie impiegate dovranno essere coerenti con la localizzazione nell'ambito di fondovalle) e per la proposta di Variante n.09 la previsione di tipologie edilizie coerenti con il contesto; per le altre proposte di Variante che prevedono interventi di trasformazione (n.04 e 05), considerando la localizzazione in centro abitato e in continuità con aree edificate, non si ritengono necessarie specifiche misure di inserimento paesaggistico;*
  - per quanto riguarda la presenza dei siti della Rete Natura 2000 e la conseguente VIC, si rimanda ai pareri dell'Ufficio Parchi della Provincia di Brescia e degli Enti Gestori dei siti stessi; *si prende atto e si rimanda al parere di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza (Nulla Osta della Provincia di Brescia n.114 del 13/01/2014);*
4. in data 27 dicembre 2013, prot. Comune di Vezza d'Oglio n.5901, è pervenuto il contributo di Provincia di Brescia – Ufficio Parchi e riserve naturali, che riporta le seguenti valutazioni:
- per la esclusione dalla VIC: prende atto delle conclusioni cui giunge lo Studio per la valutazione di incidenza, pertanto invita il Comune ad acquisire i pareri degli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 interessati e a trasmetterli alla Provincia, al fine di consentire la predisposizione del relativo Nulla Osta del Direttore; *si prende atto e si rimanda al parere di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza (Nulla Osta della Provincia di Brescia n.114 del 13/01/2014);*





## UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

- per quanto attiene alla Rete Ecologica evidenzia che è necessario che il Comune proponente la Variante, per agire coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Rete Ecologica, traduca le indicazioni esplicitate nella DGR n.8515/2008 come modificata dalla DGR n.10962/2009 in relazione al Settore di appartenenza del Comune di Vezza d'Oglio; *si condivide quanto espresso, tuttavia l'attività prevista richiede specifici approfondimenti e valutazioni dell'intero territorio comunale, che determinerebbero la necessità di una Variante di tipo generale e che potrebbero determinare adeguamenti anche alle indicazioni del Documento di Piano non oggetto del presente procedimento di Variante; in sede della presente Variante parziale (destinata ad alcuni aspetti puntuali), pertanto, non è possibile ottemperare a quanto richiesto, ma si raccomanda al Comune di provvedere quanto prima all'adeguamento del PGT alla Rete Ecologica Regionale; per quanto attiene, in particolare, alla presente Variante si evidenzia che buona parte delle modifiche di maggior consistenza si colloca all'interno o in continuità con aree già edificate, senza pertanto poter determinare apprezzabili effetti sugli elementi della rete ecologica presenti nel territorio comunale (al proposito si rimanda anche al parere di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza); unico elemento di attenzione è rappresentato dalla proposta di Variante n.03 che, pur collocandosi in continuità con aree urbanizzate, tuttavia risulta non particolarmente distante dal corso del F. Oglio; per tale intervento sono comunque stati inseriti interventi di mitigazione specifici con la realizzazione di formazioni arboreo-arbustive lungo il margine meridionale, più prossimo al citato corso d'acqua (cfr. osservazioni della Provincia di Brescia – Ufficio VAS), al fine di costituire una barriera tra l'area edificata e le aree caratterizzate da maggiore naturalità; per quanto riguarda la proposta di Variante n.05, anch'essa non particolarmente distante dal corso del F. Oglio, si evidenzia comunque che fra la stessa e il corso d'acqua è interposta un'area a servizi pubblici già realizzata e quindi, di fatto, l'area di Variante stessa non si colloca in continuità con le pertinenze del fiume; in ogni caso, per tutti gli interventi di trasformazione si richiama l'importanza del rispetto della normativa contro l'inquinamento luminoso al fine di non alterare gli spostamenti delle specie notturne e dell'adeguato trattamento delle acque reflue;*
- 5. in data 3 gennaio 2014, prot. Comune di Vezza d'Oglio n.35, è pervenuto il contributo di Provincia di Sondrio – Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave – Servizio Aree Protette, con il quale esprime la non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza in riferimento al sito della Rete Natura 2000 SIC IT2040024 "Da Monte Belvedere a Vallorda"; *al proposito si evidenzia che i siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale di Grosio (SO), confinante con il Comune di Vezza d'Oglio (SIC IT2040037 "Rifugio Falk" e SIC IT2040012 "Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzini"), sono più distanti dal territorio comunale di Vezza d'Oglio stesso del sito citato dalla Provincia di Sondrio;*
- 6. in data 3 gennaio 2014, prot. Comune di Vezza d'Oglio n.36, è pervenuto il contributo di Parco dell'Adamello, che riporta le seguenti valutazioni:





## UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

- esprime la non necessità della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e della procedura di Valutazione di Incidenza per quanto concerne i Siti Natura 2000 di competenza;
  - richiede che all'interno della proposta di Variante n.08 sia precisato che la normativa sia subordinata al rispetto di quanto previsto dall'art.24, comma 7, delle Norme Tecniche del Piano Territoriale del Parco dell'Adamello; *si condivide quanto espresso e si ritiene necessario integrare la proposta di Variante di conseguenza;*
7. in data 3 gennaio 2014 , prot. Comune di Vezza d'Oglio n.60 è pervenuto il contributo di Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, che riporta le seguenti valutazioni:
- con particolare riferimento alla modifica n.06 proposta, in considerazione del fatto che a prescindere dalla sottoposizione di alcune loro parti a specifici dispositivi di tutela, i centri storici sono elementi di rilevante connotazione paesaggistica riconosciuti dalla normativa statale, regionale e provinciale; evidenzia che gli interventi che interessano i centri storici è opportuno che si orientino verso trasformazioni che, pur adeguando e attualizzando il tessuto secondo le necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi sistemi urbanistici, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il loro più ampio contesto territoriale ed esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla assoggettabilità alla Variante a Valutazione Ambientale Strategica; *si premette che, sebbene nel comune siano presenti molteplici aree ed elementi sottoposti a vincolo paesaggistico tra cui anche il citato Parco Nazionale dello Stelvio (che comunque interessa solo una parte del territorio comunale), solo una porzione, ancorché rilevante, del territorio comunale risulta interessato dal vincolo paesaggistico; la citata proposta di Variante n.06, in particolare, attiene al recepimento di una indicazione normativa sovraordinata (in particolare, art.64, comma 1, della LR n.12/2005 e s.m.i.) e in quanto tale, ai sensi della DGR n.IX-3836/2012, sarebbe addirittura esclusa da qualsiasi procedura di valutazione ambientale di piani e programmi (compresa la Verifica di assoggettabilità); pur condividendo quanto rilevato in relazione alla rilevanza dei centri storici, si ritiene pertanto ragionevolmente che la previsione, in termini generali, non sia tale da poter determinare effetti ambientali significativi e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di VAS, specificando nella normativa di Variante, comunque, che gli interventi garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano i sistemi urbanistici del centro storico, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il loro più ampio contesto territoriale e comunque facendo ovviamente salva la specifica competenza della Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici sulle aree e i beni vincolati;*
  - ai fini di una corretta redazione definitiva della documentazione del Piano di Governo del Territorio richiede specifici approfondimenti in merito agli aspetti paesaggistici e culturali del territorio (come dettagliatamente espresso nel parere); *pur condividendo quanto rilevato, si evidenzia, tuttavia, che la procedura in corso attiene ad una Variante specifica con riferimento ad alcuni aspetti puntuali, mentre quanto richiesto è riconducibile ad una Variante di tipo generale del PGT; in sede della presente Variante, pertanto, non è possibile ottemperare a quanto*





## UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

*rilevato, ma si raccomanda al Comune di provvedere quanto prima all'adeguamento del PGT secondo le specifiche indicate dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;*

- successivamente alla data del 3 gennaio 2014 sono pervenuti fuori termine i seguenti ulteriori contributi (allegati al presente provvedimento):

1. in data 8 gennaio 2014, prot. Comune di Vezza d'Oglio n.119 è pervenuto il contributo di Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, che riporta le seguenti valutazioni:

- alla luce della documentazione di istanza di Variante e della recente sistematizzazione dei dati archeologici realizzata dalla Soprintendenza, in particolare con la Carta Archeologica informatizzata della Provincia di Brescia, che ha consentito di posizionare su cartografia i rinvenimenti archeologici noti per il Comune di Vezza d'Oglio, sia quelli segnalati in letteratura, sia quelli avvenuti in anni seguenti e documentati presso l'Archivio Topografico della stessa Soprintendenza, ritiene di dover esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole all'assoggettabilità a VAS; *si prende atto di quanto espresso, tuttavia non risultano chiare le motivazioni per richiedere la procedura di VAS, e in particolare gli impatti significativi potenzialmente indotti dalla Variante in oggetto sugli elementi di interesse archeologico presenti nel territorio comunale che richiederebbero l'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e quali approfondimenti in quella sede dovrebbero eventualmente essere condotti per verificare la compatibilità delle scelte di Variante; oltre a quanto indicato al punto successivo, si raccomanda comunque che l'Amministrazione comunale si attivi per recepire all'interno dello strumento urbanistico, con specifica variante, le informazioni a disposizione della Soprintendenza e citate nel contributo;*
- ai fini della tutela archeologica di competenza, chiede di immettere nel Piano delle Regole la prescrizione che nell'ambito del territorio comunale all'interno dell'area del centro storico e dei nuclei di antica formazione e in prossimità di chiese e di edifici storici isolati, qualora gli interventi edilizi di qualsiasi genere comportino scavo, di far eseguire una valutazione del rischio archeologico in sede di progetto preliminare; *pur condividendo interamente quanto richiesto, si evidenzia che il presente procedimento attiene ad una Variante puntuale e quindi le proposte di modifica e le prescrizioni devono essere attinenti agli elementi oggetto di Variante, mentre quanto indicato assume carattere di generalità; si raccomanda comunque all'Amministrazione comunale di provvedere quanto prima ad integrare le NTA del Piano delle Regole con quanto richiesto;*

2. in data 8 gennaio 2014, prot. Comune di Vezza d'Oglio n.126; è pervenuto il contributo del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, che riporta le seguenti valutazioni:

- ritiene, per gli aspetti di competenza, che la Terza variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT di Vezza d'Oglio, possa essere esclusa dalla procedura di VAS;
- ritiene che non vi siano interferenze dirette con la ZPS IT2040044 che possano avere una negativa e significativa incidenza;





## **UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA**

**Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno**

- in data 14 gennaio 2014, prot. Comune di Vezza d'Oglio n.228 è pervenuto il parere della Provincia di Brescia – Area innovazione e territorio – Settore assetto territoriale, Parchi e VIA, Cartografia e GIS (Nulla Osta n.114 del 13/01/2014) nel quale si “dispone che la proposta di Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT del Comune di Vezza d'Oglio, così come da documentazione valutata e a disposizione sul sito SIVAS della Regione Lombardia, non richieda la Valutazione di Incidenza a condizione che sia ottemperato a quanto segue:
  - all'interno della modifica n.8 sia precisato che la normativa sia subordinata al rispetto di quanto previsto dall'art.24 comma 7 delle Norme Tecniche del Parco dell'Adamello;
  - le prerogative e le competenze specifiche proprie del Parco Nazionale dello Stelvio, riferibili sia alla legge n.394/91 sia in qualità di Ente gestore della ZPS “cod. 2040044 Parco Nazionale dello Stelvio”, vengono comunque esercitate, mediante specifica valutazione degli interventi ricadenti all'interno del Parco;
  - per quanto attiene la Rete Ecologica, si richiama quanto espresso con nostra nota inviata in data 23/12/2013 con prot. gen. n.159002/13;
  - qualsiasi modifica a quanto già oggetto di Valutazione, nelle fasi successive dell'iter di approvazione, dovrà essere sottoposta a Valutazione di Incidenza”;

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, predisposta coerentemente con la VAS del PGT vigente, e dai pareri/osservazioni pervenuti;

VERIFICATA, sulla base di quanto espresso dal Nulla Osta della Provincia di Brescia – Area innovazione e territorio – Settore assetto territoriale Parchi e VIA Cartografia e GIS n.114 del 13/01/2014 (prot. Comune di Vezza d'Oglio n.228 del 14/01/2014), la non necessità di sottoporre la Variante in oggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle condizioni espresse nel Nulla Osta medesimo, con particolare riferimento al fatto che “qualsiasi modifica a quanto già oggetto di Valutazione, nelle fasi successive dell'iter di approvazione, dovrà essere sottoposta a Valutazione di Incidenza” e che “le prerogative e le competenze specifiche proprie del Parco Nazionale dello Stelvio, riferibili sia alla legge n.394/91 sia in qualità di Ente gestore della ZPS “cod. 2040044 Parco Nazionale dello Stelvio”, vengono comunque esercitate, mediante specifica valutazione degli interventi ricadenti all'interno del Parco”;

VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull'ambiente della Terza Variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio:

Diverse delle proposte di Variante attengono ad aspetti estremamente puntuali o alla correzione di errori materiali o ancora alla presa d'atto del reale stato di fatto del territorio (con specifico riferimento alle proposte di Variante n.01, 02, 06, 07, 11) senza pertanto poter determinare alcun impatto significativo a carico del sistema ambientale e territoriale del comune di Vezza d'Oglio, come peraltro confermato dal fatto che tali proposte di Variante possono essere ricondotte alle casistiche di esclusione da qualsiasi processo di





## UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

valutazione ambientale di piani e programmi come definito dalla DGR n.IX-3836/2012 – punto 2.4 dell'Allegato 1u.

Per le ulteriori proposte di Variante il Rapporto Preliminare e l'insieme dei contributi pervenuti hanno evidenziato come siano attendibili potenziali impatti negativi, tuttavia generalmente di entità ridotta e comunque efficacemente mitigabili con specifiche misure di mitigazione, in parte già previste dal Rapporto Preliminare, in parte introdotte con il presente decreto, in grado di ridurre in modo determinante la rilevanza.

PRESO ATTO del fatto che il Comune si impegna ad attivarsi per:

- fornire ad ARPA i dati di monitoraggio del PGT;
- predisporre, per quanto necessario, l'adeguamento al Piano di Classificazione acustica comunale ai contenuti della presente Variante, da approvarsi con altro procedimento di Variante;
- valutare la possibilità di dotare gli edifici pubblici comunali non provvisti di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- predisporre il progetto di Rete Ecologica Comunale, da approvarsi con altro procedimento di Variante;
- predisporre la documentazione necessaria relativamente agli aspetti paesaggistici e culturali del territorio comunale come dettagliatamente espresso nel contributo della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia; da approvarsi con altro procedimento di Variante;
- acquisire la documentazione relativa ai dati archeologici del territorio comunale come espresso nel contributo della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; da approvarsi con altro procedimento di Variante;
- inserire nelle NTA del PGT, tramite procedimento specifico di Variante, una norma che preveda che *in sede di progettazione, nell'ambito del territorio comunale all'interno dell'area del centro storico e dei nuclei di antica formazione e in prossimità di chiese e di edifici storici isolati, qualora gli interventi edilizi di qualsiasi genere comportino scavo, dovrà essere eseguita una valutazione del rischio archeologico, trasmettendo la documentazione progettuale alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia per il parere di competenza*

Per tutto quanto esposto, d'intesa con l'Autorità procedente,

### DECRETA

1. di non assoggettare la "Terza Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio" alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS, comunque nel rispetto delle condizioni esplicitate al punto successivo;
2. di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
  - dovranno essere rispettate le misure di mitigazione prescrittive contenute nel Rapporto Preliminare, oltre ovviamente alle indicazioni della normativa vigente, con particolare riferimento,

*pagina 11*





## UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

per tutti gli interventi di trasformazione, al contenimento dei fenomeni di inquinamento luminoso e all'adeguato trattamento delle acque reflue;

- relativamente alla proposta di Variante n.03 la documentazione di Variante deve essere opportunamente adeguata a quanto segue:
  1. *All'interno della porzione dell'area in classe di fattibilità geologica 3\*Eb deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni dell'art.9, comma 6, delle N.d.A. del PAI e delle pertinenti prescrizioni dell'art.23 delle NTA del PGT; all'interno della porzione dell'area in classe di fattibilità geologica 3a deve essere garantito il rispetto delle pertinenti prescrizioni dell'art.23 delle NTA del PGT;*
  2. *All'interno della porzione dell'area che interessa la fascia di rispetto dell'impianto di depurazione deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalla Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977;*
  3. *Nell'area sono vietate tutte le attività che possano richiedere la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle Dpa dell'elettrodotto ad alta tensione che interessa l'area stessa;*
  4. *Qualora previsto dalla normativa di settore, in fase attuativa dovrà essere predisposto uno specifico documento previsionale di impatto acustico, definendo eventuali misure di mitigazione, da realizzare preferenzialmente con dune vegetate, al fine di garantire, nelle aree limitrofe, condizioni di clima acustico adeguate a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica comunale vigente;*
  5. *Lungo i margini meridionale e orientale dell'area dovrà essere prevista la realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e disetanea da dimensionare in fase progettuale; le specie impiegate dovranno essere coerenti con la localizzazione nell'ambito di fondovalle;*
- relativamente alla proposta di Variante n.05 nella documentazione di Variante deve essere specificato quanto segue:
  1. *Qualora previsto dalla normativa di settore, in fase attuativa dovrà essere predisposto uno specifico documento previsionale di clima acustico, definendo eventuali misure di mitigazione, da realizzare preferenzialmente con dune vegetate, al fine di garantire condizioni di clima acustico adeguate alle funzioni previste;*
  2. *In presenza di nuove edificazioni, coerentemente con le indicazioni normative vigenti della Regione Lombardia, dovranno essere previsti adeguati sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e dovranno essere previste, per quanto possibile, caratteristiche edilizie e orientamento degli edifici che minimizzino la dispersione del calore e l'impiego di materiali a basso impatto ambientale; i nuovi edifici dovranno essere comunque dotati di attestato di certificazione energetica;*
- relativamente alla proposta di Variante n.06 nella norma di Variante deve essere specificato quanto segue:





## UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

1. *Gli interventi devono garantire il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano i sistemi urbanistici del centro storico, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il loro più ampio contesto territoriale;*
  2. *È comunque fatta salva la specifica competenza della Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici sulle aree e i beni vincolati;*
- relativamente alla proposta di Variante n.08 nella norma di Variante deve essere specificato quanto segue:
1. *Deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dall'art.24, comma 7, delle Norme Tecniche del Piano Territoriale del Parco dell'Adamello;*
- relativamente alla proposta di Variante n.09 nella documentazione di Variante deve essere specificato quanto segue:
1. *Qualora previsto dalla normativa di settore, in fase attuativa dovrà essere predisposto uno specifico documento previsionale di clima acustico, definendo eventuali misure di mitigazione, al fine di garantire condizioni di clima acustico adeguate alle funzioni previste;*
  2. *In presenza di nuove edificazioni, coerentemente con le indicazioni normative vigenti della Regione Lombardia, dovranno essere previsti adeguati sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e dovranno essere previste, per quanto possibile, caratteristiche edilizie e orientamento degli edifici che minimizzino la dispersione del calore e l'impiego di materiali a basso impatto ambientale; i nuovi edifici dovranno essere comunque dotati di attestato di certificazione energetica;*
  3. *Dovranno essere previste tipologie edilizie coerenti con il contesto;*
  4. *In fase attuativa, dovrà essere condotta una preventiva indagine analitica del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee per verificare l'eventuale presenza di situazioni di inquinamento dell'area e si dovranno quindi attivare, ove necessarie, le specifiche procedure di asportazione di rifiuti (con riferimento all'eventuale presenza di materiali di riporto) e/o di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., comunque assicurando il rispetto dei limiti di colonna A, tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del decreto stesso;*
- relativamente alla proposta di Variante n.10 nella modifica normativa di Variante deve essere specificato quanto segue:
1. *Gli interventi previsti dovranno comunque preventivamente verificare la compatibilità acustica dell'intervento medesimo con il contesto nel quale esso si inserisce, sia in termini di clima acustico, sia in termini di impatto acustico sulle aree limitrofe e, per funzioni sensibili quali attrezzature scolastiche, sanitarie, verde pubblico attrezzato, si dovranno preferenzialmente prevedere localizzazioni non adiacenti a particolari sorgenti di rumore ed emissioni in atmosfera; gli interventi previsti dovranno assicurare, in funzione della tipologia specifica, adeguate forme di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue,*





**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA**  
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

*coerentemente con le indicazioni del Regolamento Regionale n.3/2006 e del PTUA della Regione Lombardia;*

- relativamente alla proposta di Variante n.11, posto che comunque non si tratta di un tema di natura ambientale di competenza del presente documento, si raccomanda di verificare compiutamente la giurisprudenza in merito alla possibilità di annoverare le strutture alberghiere tra gli edifici ed impianti di interesse pubblico;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale comunale, all'Albo Pretorio on-line e sul sito web SIVAS.

**ALLEGATI**

Allegato 01 – Contributi pervenuti

Allegato 02 – Decreto del Medico Provinciale di Brescia prot.5/278 del 02.05.1968 (riduzione fascia di rispetto cimiteriale)

**L'Autorità Competente**

*Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica*

*Ufficio Unico della funzione di Autorità Competente in materia di VAS*

Dott. Fabio Gregorini (Segretario pro-tempore dell'Unione)



Dott. Davide Gerevini (Membro esterno)







**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA**

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

**ALLEGATO 01**

***Contributi pervenuti***





Regione Lombardia

Giunta Regionale  
PRESIDENZA  
COORDINAMENTO SIREG E STER  
SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO  
PROVINCIA DI BRESCIA

19 DIC. 2013

5808  
06 a 09

Via Dalmazia, 92/94  
25125 Brescia  
Tel 030 34621

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[bresciaregione@pec.regione.lombardia.it](mailto:bresciaregione@pec.regione.lombardia.it)

Alla

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO  
Email: [protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it)

c.a. Autorità Procedente  
geom. S. Rizzi

**Oggetto : Comune di Vezza d'Oglio (Bs) - Assoggettabilità alla VAS terza variante al PGT - nostri rif. nn° 692/311**

Con riferimento alla nota del Comune n°5543/06/01 in data 03/12/2013, avendo lo stesso acquisito il parere dello Ster di Bs in data 17/02/2009 sullo studio del Reticolo Idrico del proprio territorio, la Sede Territoriale di Brescia, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla non assoggettabilità alla VAS della terza variante al PGT.

Si ricorda che qualsiasi intervento su recettori superficiali dovrà essere autorizzato, con idonea istruttoria, come previsto dalla DGR n° 883 del 31.10.2013,

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

ENRICO CAPITANIO

Responsabile U.O. Area Territoriale: D. Colosio  
Referente per l'istruttoria della pratica: M. Ponchielli

Tel. 030/3462427





Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Brescia

Direzione

Trasmissione via PEC	XX
Trasmissione via FAX	
Posta prioritaria	
Posta Raccomandata	
Posta Interna	

Class. 6.3 Fascicolo 2013.3.41.133



Spettabile

Comune di Vezza d'Oglio Via Nazionale, 91  
25059 VEZZA D'OGGIO (BS) Email:  
protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it

**Oggetto: Trasmissione parere alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS della terza variante al P.d.R. ed al P.d.S del vigente PGT - Comune di Vezza d'Oglio.**

Preso atto che la verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante citata all'oggetto è stata redatta richiamando gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica, si trasmette il parere di competenza.

Al fine di agevolare le procedure di protocollazione e smistamento delle pratiche si chiede cortesemente, per qualsiasi ulteriore comunicazione relativa al PGT (monitoraggi, art. 13 integrazioni o altro) di richiamare il n° di Pratica 2013.3.41.133.

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento

Dr.ssa Maria Luisa Pastore

Allegati:

File 3° VARIANTE PGT VEZZA D.O.pdf

Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Luisa Pastore  
P.O. UFFICIO VIA VAS: geom. Marcella Don tel.: 0307681448 ([m.don@arpalombardia.it](mailto:m.don@arpalombardia.it))  
Tecnico Istruttore: Emiliana Lanfranchi ([e.lanfranchi@arpalombardia.it](mailto:e.lanfranchi@arpalombardia.it))

Dipartimento di Brescia, via Cantore, 20 - 25128 Brescia - tel. 030 76811 - fax 030 7681460 [www.arpalombardia.it](http://www.arpalombardia.it)  
Indirizzo e-mail: [brescia@arpalombardia.it](mailto:brescia@arpalombardia.it) Indirizzo PEC: [dipartimentoobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentoobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it)



UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato n.9175.ARPL



**OGGETTO: PARERE AL RAPPORTO PRELIMINARE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI ASSOGGETTABILITÀ' ALLA VAS DELLA III VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI VEZZA D'OGGIO.**

Il Comune di Vezza d'Oglio è dotato di PGT, approvato con DCC 6 del 12 marzo 2009.  
Con DCC n. 45 del 27 novembre 2009, sono state approvate rettifiche alle NTA non costituenti varianti.  
Con DCC n. 16 del 30 aprile 2010, sono state approvate ulteriori rettifiche alle NTA.  
Con DCC n. 21 del 17 giugno 2010, è stata approvata la Prima variante al Piano delle Regole  
Con DCC n. 8 del 16 marzo 2012, è stata approvata la Seconda variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.

In data 20/07/2013, con D.G.C. n.35, il Comune ha avviato il procedimento per la redazione di varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT vigente, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L.A.C. ha precisato che le modifiche alla cartografia ed alle previsioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi non potranno prevedere nuovo consumo di suolo o incidere, anche parzialmente, sulle previsioni del Documento di Piano o sulle aree classificate agricole; pertanto rispetto alle istanze pervenute ha proposto alcune modifiche:

- correzione di alcuni aspetti delle NTA;
- introduzione di specificazioni relative alla normativa tecnica, ovvero alla cartografia del P.d.R. e del P.d.S., anche in base alle richieste presentate dai cittadini;
- modificazioni al P.d.R e del P. d. S. al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico per una migliore attuazione o localizzazione di interventi di interesse pubblico o generale;
- modifiche normative alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente.

**Modifica 1. (istanza 01)**

Viene richiesto di riclassificare porzione dell'area di proprietà (non interessata dal fabbricato) come zona non edificabile o all'interno dell' "Ambito ad elevato valore percettivo o paesistico" di cui all'art. 66 delle NTA. L'A.C. propone di inserire l'intera proprietà in "Ambito ad elevato valore percettivo o paesistico".

**Modifica 2. (istanza 02)**

L'area oggetto di variante è classificata dal PGT vigente come ambito n.38 ricadente in "Ambiti del fondovalle", normato dall'art. 67 delle NTA. Viene richiesto di ridefinire il perimetro di tale ambito al fine di ricomprendervi l'intera superficie dell'azienda agricola di proprietà. L'A.C propone di modificare in perimetro dell'ambito in base alle reali proprietà.

**Modifica 3 (istanza 03)**

L'area oggetto di variante è classificata dal PGT vigente come "Ambito del fondovalle", normato dall'art. 67 delle NTA. Viene richiesta la possibilità di mutare la destinazione urbanistica dell'area al fine di consentire l'ampliamento del piazzale di pertinenza del capannone in costruzione (permesso di costruire n. 570/2013) per migliorare gli spazi di manovra degli automezzi e l'accessibilità alle zone di lavorazione della ditta.

**Criticità rilevate, osservazioni**

Si rende necessaria la valutazione circa la coincidenza con la fascia di rispetto del depuratore e la necessità del rispetto della distanza di 100 metri prevista dalla Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977. L'area è individuata parte in classe 3 (Fattibilità con consistenti limitazioni e parte in sottoclasse 3\*Eb (normata dall' art.9, comma 6 N.d.A. PAI) con fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua con prevalente o esclusiva portata liquida. Sottoclasse corrispondente a normativa PAI - Em. (pericolosità media o moderata di esondazione)

Fascia di rispetto dell'elettrodotto.

Zona agricola di pregio.

Fascia di rispetto del reticolo.

**Modifica 4 (istanza 05)**

L'area oggetto di variante è classificata dal PGT vigente come ambito soggetto a normativa particolareggiata n. 10 normata dall'art. 59 delle NTA (comparti residenziali). Viene richiesto che la porzione di area attualmente individuata nel PGT, come parcheggio pubblico sia inserita in ambito residenziale consolidato.

**Criticità rilevate, osservazioni**

L'ambito coincide con il perimetro della fascia di rispetto del cimitero. Rilevando che la fascia di rispetto del cimitero risulta ridotta nel lato confinante con l'area identificata con il n°10.



Non conoscendo le motivazioni che hanno indotto il comune a ridurre la fascia di rispetto del cimitero (agli atti dell'Agenzia non sono presenti documenti o pareri pregressi rilasciati dalle autorità competenti (Prefetto, ASL), facendo presente inoltre che non risulta presentata ad ARPA la richiesta del parere di competenza sul Piano cimiteriale, quale atto propedeutico alla riduzione della fascia di rispetto del cimitero, si fa presente quanto segue:

- l'art. 338 del TULS di cui al RD n° 1265/1934, come modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto del 2002 n.166, ribadisce la regola generale che i cimiteri debbano essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e che è vietato costruire nuovi edifici (siano essi pubblici o privati) entro il raggio di duecento metri dal perimetro del cimitero, e prevede un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'insediamento sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare.  
A dette aree, infatti, deve essere attribuita, dai piani urbanistici una vera e propria destinazione urbanistica, prevista, tenendo ovviamente conto del divieto di cui all'art. 338 del TU sopradetto e s.m.i.
- Il quinto comma dell'art. 338 del TULS recita: «Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, (dal 2004 anche dell'Arpa) la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre». (Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 26/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 862.
- La norma non introduce la possibilità di realizzare all'interno della zona di rispetto cimiteriale gli interventi elencati, bensì prevede la possibilità di ridurre la predetta zona (mediante l'apposito procedimento) al fine di realizzare i predetti interventi.
- L'art.8 del regolamento regionale 6 febbraio 2007 n°1 in modifica al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n° 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" richiamando i disposti dell'art.338 del T.U. leggi Sanitarie, dispone che la zona di rispetto debba avere un'ampiezza di almeno 200 metri e all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente che al comma 3 specifica testualmente: "La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 mt. possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale.
- Anche la circolare- regionale n° 21 del 30/05/2005 "indirizzi applicativi del Regolamento Regionale 9 Novembre 2004 n°6, Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali al cap. 2 riporta: Si precisa che nella fascia minima dei 50 metri è consentita (fatta salva la realizzazione di opere di urbanizzazione) la sola realizzazione di "aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi connessi con l'attività cimiteriale".

Rappresentando che la procedura VAS non può costituire deroga ad un vincolo e che attraverso gli atti del PGT non si possono determinare le fasce di rispetto del cimitero (il PGT deve assorbire le fasce di vincoli determinate a seguito della procedura anzidetta), si richiede al comune di fornire tutti gli atti pregressi che hanno consentito di determinare il perimetro della fascia di rispetto del camposanto e di rivedere a valle di tale verifica le previsioni interessate.

Si chiede in particolare se le aree interessate dalla trasformazione urbanistica attualmente destinate a parcheggio pubblico costituiscano il parcheggio di pertinenza del cimitero.

#### **Modifica 5 (istanza 06)**

Viene richiesto che la porzione di area di proprietà adiacente all'ambito 9 (lato ovest), attualmente inserita nel PGT come area destinata a servizi pubblici, cambi di destinazione e, sia inserita anch'essa nell'ambito residenziale consolidato soggetto a normativa particolareggiata.

Viene proposta, a compensazione, la cessione di alcune aree di proprietà e la realizzazione di opere (costruzione di un edificio ad un piano in fregio a via del Piano, a lato dell'attuale caseificio).

#### **Modifica 6 (istanza AC 01)**

La modifica consiste nella specificazione della normativa relativa al recupero di sottotetti in zona A finalizzata alla coerenza della stessa con la normativa regionale, in particolare con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 64 della LR 12/2005.



**Modifica 7 (istanza 02)**

La variante consiste nella rettifica rispetto ad un refuso nell'indicazione della superficie territoriale dell'ambito soggetto a normativa particolareggiata n. 29 di cui all'art. 63, comma 5 (la cui individuazione resta inalterata). Si sostituisce il dato attualmente indicato nelle norme la S.T. 1.390 mq con il dato corretto: 3.470 mq.

**Modifica8 (istanza AC 02)**

La variante consiste nell'estensione della normativa relativa ai ruderi di cui all'art. 68-ter delle NTA anche agli edifici dismessi che versano in stato di degrado strutturale tale che gli stessi non possano più essere recuperati.

**Modifica 9 (istanza AC04)**

L'immobile oggetto di variante è classificato dal PGT vigente come "Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti" sulla quale insiste il magazzino comunale (ex polveriera).

Ai fini della valorizzazione del patrimonio edilizio comunale, l'AC propone l'individuazione di un comparto soggetto a normativa particolareggiata, in ambito residenziale consolidato, per il quale, oltre alle destinazioni d'uso ammesse siano consentite, nella misura del 100% della s.l.p. ammissibile le attività terziarie compatibili con la residenza.

Superficie Territoriale: 1.184 mq.

**Criticità rilevate, osservazioni.**

Classe di fattibilità - Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni.

Tipologia di fenomeno - parte c: Fenomeni di esondazione su conoide con portata solida prevalente.

Sottoclasse corrispondente a normativa PAI - parte Cn: Conoide protetta.

Non si è a conoscenza di eventuali indagini condotte sul sedime precedentemente occupato dalla ex polveriera, si fa presente che, a causa delle specifiche attività pregresse, potrebbe sussistere la possibilità che nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo, per la salute pubblica o per l'ambiente. A tale proposito, oltre a richiamare il rispetto del Regolamento Locale di Igiene, in applicazione del principio di precauzione e in caso di pericolo, anche potenziale, per la salute umana e per l'ambiente, si rimanda al comune la valutazione sull'opportunità di prevedere una verifica obiettiva che accerti e assicuri un alto livello di protezione, con le modalità previste dall'art.242 del D. Lgs 152/2006, sulle matrici ambientali, tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1, colonna A, dell'Allegato 5 del D. Lgs stesso.

**Modifica 10.**

Al fine di precisare la normativa tecnica, relativamente alle destinazioni d'uso, si propone di specificare, per tutte le zone urbanistiche, che "è sempre ammessa la destinazione strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale e per il tempo libero senza limitazioni percentuali sulla s.l.p. totale o ammissibile".

Sia per i residenziali, per i turistico ricettivi, per i produttivi consolidati e agli Edifici esistenti in zona agricola non adibiti ad uso agricolo.

La definizione generica potrebbe comportare l'insorgere di incompatibilità tra destinazioni d'uso differenti, inoltre la norma appare priva degli approfondimenti necessari a definire la sostenibilità delle destinazioni ammesse si invita il comune ad inserire la possibilità descritta solo per ambiti e areali preventivamente valutati sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

**modifica 11**

Relativamente al rilascio del permesso di costruire in deroga, chiede che nelle norme tecniche sia specificato che per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico si intendono anche le strutture alberghiere e le attività ricettive in generale.

**Riassunto delle varianti**

Le varianti apportate comportano le seguenti modificazioni:

- un aumento pari a 1.210 mq di slp a destinazione residenziale (24,2 abitanti teorici);
- nessuna modifica al consumo di suolo;
- un aumento del fabbisogno di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere residenziale pari a 397,32 mq che dovranno essere soddisfatti in sede di pianificazione attuativa;
- una diminuzione nell'individuazione di aree SP esistenti pari a 1.363,22 mq;
- una diminuzione nell'individuazione di aree SP di progetto pari a 1.001,51 mq.

La diminuzione di SP esistenti, data dalla modifica n. 09 è "compensata" dalle previsioni di cui alla modifica 05 (dismissione dell' "ex polveriera" a fronte della realizzazione di un nuovo magazzino).




**Monitoraggio.** Non avendo ricevuto il report del monitoraggio, si chiede di individuare indicatori specifici per la variante da porre in coerenza con il monitoraggio del PGT e la trasmissione dello stesso ai soggetti competenti in materia ambientale. Si ricorda che ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 4/2008 e s.m.i., il Piano deve individuare "le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio".

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene necessario l'approfondimento degli aspetti evidenziati, al fine di produrre un quadro conoscitivo e valutativo esaustivo e fornire in tal modo tutti gli elementi conoscitivi necessari all'Autorità Competente per esprimersi compiutamente in merito all'assoggettabilità alla VAS delle varianti proposte oltretché in merito alla sostenibilità delle soluzioni pianificatorie previste.

In particolare dovrà essere definito e chiarito l'aspetto riguardante il vincolo determinato dalla fascia di rispetto del cimitero nel rispetto delle norme soprarichiamate.


Il funzionario incaricato

Emilia Lanfranchi



P.O. Ufficio VIA -VAS

Geom. Marcella Don







PROVINCIA  
DI BRESCIA

AREA  
INNOVAZIONE  
E TERRITORIO

SETTORE  
ASSETTO TERRITORIALE  
PARCHI E V.I.A. -  
CARTOGRAFIA E GIS

Via Milano, 13  
25126 Brescia

protocollo@pec.provincia.bs.it

Tel 030/3749567  
Fax 030/3749612  
C.F. 80903750178



Brescia, 23 dicembre 2013.

Spettabile  
Amministrazione Comunale di  
**VEZZA D'OGLIO**  
Egr. Sindaco  
Sig. Severino Bonavetti  
Via Nazionale n. 91  
25059 Vezza d'Oglio (BS)

**Oggetto: Trasmissione del Parere relativo alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Vezza d'Oglio.**

Con la presente si trasmette il Parere in oggetto e copia della Relazione Istruttoria.

Si rammenta al Comune di inviare all'ufficio scrivente, la seguente documentazione:

- Provvedimento di verifica.

Tali richieste permetteranno all'Ente scrivente di verificare le risultanze delle consultazioni effettuate, l'ottemperanza o meno a quanto contenuto nel parere anche in relazione all'accoglimento di eventuali osservazioni.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI,  
VIA - CARTOGRAFIA E GIS  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

ASSETTO TERRITORIALE





AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO  
SETTORE ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI E V.I.A., CARTOGRAFIA E GIS

**OGGETTO: Comune di Vezza d'Oglio: Procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per la Variante al Piano di Governo del Territorio. Parere.**

**IL DIRETTORE**  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**Richiamato** il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 29/01/2013 di conferimento al Dott. Giovanmaria Tognazzi, fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia, dell'incarico di direzione del Settore Protezione Civile e del Settore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A. – Cartografia e G.I.S.;

**Visto** l'art. 107, del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

**Vista** la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

**Visto** il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 recante Norme in materia ambientale e la parte seconda dello stesso concernente le Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC);

**Visto** l'art. 4 della legge regionale n.12 del 11 marzo 2005 - Legge per il governo del territorio, la Delibera del Consiglio Regionale (DCR) VIII/351 del 13 marzo 2007 recante Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi, la Delibera Giunta Regionale (DGR) VIII/6420 del 27 dicembre 2007 - Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS, la DGR VIII/7110 del 18 aprile 2008 - Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi – VAS Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della LR 11 marzo 2005 n. 12 e la DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010;

**Visto** il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e nella fattispecie l'art. 36 - Rapporto con la Valutazione Ambientale Strategica e la Parte II - I sistemi Territoriali, Titolo I - Il Sistema Ambientale - delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTCP stesso;



**Premesso che:**

- in data 05.12.2013, l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente per la VAS hanno provveduto alla messa a disposizione sul sito SIVAS del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

**Vista** la relazione istruttoria – Valutazione del Procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano di Governo del Territorio- del Comune di Vezza d'Oglio, predisposta dal competente Ufficio VAS del Settore Assetto Territoriale Parchi e VIA, Cartografia e GIS della Provincia di Brescia;

**Ritenuto**, pertanto, di esprimere parere conforme alle risultanze della predetta relazione, che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Tutto quanto sopra premesso,

**ESPRIME**

ai sensi della DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi, punto 2.0 lettera l, parere di competenza, nei limiti delle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni, in merito all'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi e nei termini di cui alla relazione istruttoria allegata alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale.

**DISPONE**

la trasmissione di copia del presente atto e della relazione istruttoria - Valutazione del Procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano di Governo del Territorio- del Comune di Vezza d'Oglio, all'autorità competente per la VAS.

Avverso il presente atto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Brescia, 23 dicembre 2013.

Il Direttore del Settore  
Assetto Territoriale Parchi VIA  
Cartografia e GIS  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)





UFFICIO VAS  
SCHEMA DI VALUTAZIONE

COMUNE: VEZZA D'OGLIO

PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

---

**VALUTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Premessa**

Ai sensi della DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi" e della successiva DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010, la Provincia partecipa, in qualità di ente territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati all'approvazione degli atti di governo del territorio promossi dai comuni. A tal fine, per ciascun procedimento, è reso all'Autorità Competente un contributo scritto (nella forma del parere dirigenziale) che deve essere oggetto di adeguata e motivata controdeduzione in sede di conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS, ai fini della formazione del provvedimento di verifica.

Il contributo reso dalla Provincia di Brescia è condotto sulla base della documentazione messa a disposizione dal singolo comune (pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia) e ha ad oggetto la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni, nel rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali, dall'Unione Europea alla Regione Lombardia.

Vengono inoltre rese considerazioni in merito ai temi di rilievo sovracomunale e/o provinciale connessi al PTCP, riservandosi eventuali osservazioni aggiuntive una volta acquisita la documentazione della variante adottata.

Rimane in capo ai Comuni la verifica di conformità degli strumenti urbanistici alla vigente legislazione.

Il presente parere è suddiviso in tre sezioni:

- richiamo degli aspetti procedurali in termini di soggetti interessati dal procedimento, adempimenti procedurali ed elenco della documentazione oggetto di valutazione;
- esame del Rapporto Preliminare con focus specifici sulle singole componenti ambientali, esame delle criticità evidenziate dallo stesso RP, ed osservazioni di carattere generale e puntuale sulle singole tematiche ambientali;
- disamina e valutazione delle azioni previste dalla proposta di Variante al PGT.





UFFICIO VAS  
SCHEMA DI VALUTAZIONE

COMUNE: VEZZA D'OGLIO

PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

### PARTE I - ASPETTI PROCEDURALI

COMUNE	VEZZA D'OGLIO	
<b>Procedura:</b>	<b>Verifica di Assoggettabilità a Vas</b>	
<b>Soggetti:</b>	Proponente	Sig. Severino Bonavetti Comune di Vezza d'Oglio Sindaco
	Autorità procedente	Geom. Silvio Rizzi Comune di Vezza d'Oglio Ufficio Tecnico
	Autorità competente	Avv. Davide Gerevini Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica Amministrazione Generale
	Soggetti competenti in materia Ambientale ed Enti Territorialmente interessati	ARPA ASL Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici Lombardia Soprintendenza per i Beni Archeologici Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio Regione Lombardia Provincia di Brescia Parco dell'Adamello Parco dello Stelvio Comuni confinanti.
<b>Avvio del Procedimento di Assoggettabilità alla VAS</b>	DGC n. 35 del 20.07.2013.	
<b>Conferenze di verifica</b>		
<b>Comunicazione ed informazione al pubblico</b>	Sito web del Comune Sito SIVAS	
<b>Documentazione esaminata</b>	Rapporto Preliminare.	





UFFICIO VAS  
SCHEMA DI VALUTAZIONE

COMUNE: VEZZA D'OGLIO

PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

**PARTE II - VALUTAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE**

Il Comune di Vezza d'Oglio è dotato di PGT approvato con DCC n. 6 del 12.03.2009, per il quale è stato espresso parere nell'ambito della relativa procedura di VAS ed al quale si rimanda per gli aspetti generali e le relative valutazioni.

La presente valutazione del Rapporto Preliminare si limita a quegli aspetti per i quali deve essere verificata l'opportunità di assoggettare la Variante al PGT proposta ad una specifica Valutazione Ambientale Strategica.

Si prendono in considerazione esclusivamente quelle modifiche che si ritenga possano presentare potenziali criticità.

ANALISI ISTRUTTORIA			
	Piani in variante	Variante	Annotazioni dal Rapporto Preliminare
PGT	Piano delle Regole  Piano dei Servizi	1	Riclassificazione da Ambito Residenziale a Ambito ad elevato valore percettivo o paesistico.
		2	Ridefinizione della perimetrazione dell'ambito n. 38 ricadente in "Ambiti del fondovalle" al fine di ricomprendervi l'intera superficie dell'azienda agricola di proprietà
		3	Cambio di destinazione urbanistica di parte del foglio 40, mappale 29 per permettere l'ampliamento del piazzale di pertinenza del capannone in costruzione al fine di migliorare gli spazi di manovra degli automezzi e l'accessibilità alle zone di lavorazione della ditta.
		4	Richiesta che la porzione di area attualmente individuata nel PGT come parcheggio pubblico sia inserita in ambito residenziale consolidato
		5	Richiesta che la porzione di area di proprietà adiacente all'ambito 9 (lato ovest), attualmente inserita nel PGT come area destinata a servizi pubblici, cambi di destinazione e sia inserita anch'essa nell'ambito residenziale consolidato soggetto a normativa particolareggiata
		6	Richiesta che la normativa relativa al recupero dei sottotetti in zona A venga coerenziata con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 64 della LR 12/2005
		7	Richiesta che venga corretta la superficie territoriale relativa all'ambito soggetto a normativa particolareggiata n. 29 di cui all'art. 63, comma 5.
		8	Richiesta la possibilità di estendere la normativa relativa ai ruderi di cui all'art. 68-ter delle NTA anche agli edifici dismessi che versano in stato di degrado strutturale tale che gli stessi non possano più essere recuperati.
		9	Richiesta che, ai fini della valorizzazione del patrimonio edilizio comunale, l'area individuata come "Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti" sulla quale insiste il magazzino comunale (ex polveriera), sia individuata come ambito residenziale consolidato.
		10	Richiesta che nelle norme tecniche sia specificato che in tutte le zone urbanistiche è sempre ammessa la destinazione a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale nella misura del 100%
		11	Richiesta che, relativamente al rilascio del permesso di costruire in deroga, nelle norme tecniche sia specificato che per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico si intendono anche le strutture alberghiere e le attività ricettive in generale.





UFFICIO VAS  
SCHEMA DI VALUTAZIONE

COMUNE: VEZZA D'OGLIO

PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

PTCP	PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 21/04/2004	SIC E HABITAT	<p>Presenti sul territorio comunale e nei comuni confinanti.</p> <p>SITO ZPS IT2040044 "PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO" SITO ZPS IT2070401 "PARCO NATURALE ADAMELLO" SITO SIC IT2070002 "MONTE PICCOLO E MONTE COLMO" SITO SIC IT2070003 "VAL RABBIA E VAL GALINERA" SITO SIC IT2070009 "VERSANTI DELL'AVIO".....</p>
	Vincoli	VINCOLO IDROGEOLOGICO	Presente su gran parte del territorio comunale.
		PAESISTICO/AMBIENTALE (D.lgs 42/2004)	Presenti.
Componenti Ambientali	<b>Componente</b>	<b>Considerazioni dal Rapporto Preliminare</b>	
	ARIA	<p>La valutazione condotta ha valutato che gli effetti sulle diverse tematiche ambientali considerate e potenzialmente interessate risultano trascurabile o al massimo di bassa entità. Nel complesso, quindi, la valutazione evidenzia come, anche in funzione della localizzazione delle varianti in ambito urbano, tutti i potenziali impatti attesi risultino di entità minima.</p>	
	ACQUA		
	SUOLO		
	MOBILITA'		
	ENERGIA		
	RUMORE		
	PAESAGGIO		
	monitoraggio	Confermato quello del PGT vigente.	
Misure	mitigazioni	Si richiama il rispetto dei regolamenti regionali in materia.	
	compensazioni		





UFFICIO VAS  
SCHEMA DI VALUTAZIONE

COMUNE: VEZZA D'OGLIO

PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

### **PARTE III - VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

Si premette che le valutazioni istruttorie sono espresse esclusivamente in merito al documento "Rapporto Preliminare" reperibile sul sito SIVAS e per quelle varianti che possono presentare possibili criticità.

Si richiamano inoltre le valutazioni espresse nel parere emesso nell'ambito della procedura di VAS relativa al PGT vigente.

In merito alla variante n. 11, si ritiene opportuno venga verificata l'effettiva possibilità giuridica di assimilare le "strutture di tipo turistico" agli "edifici di interesse pubblico" e che la norma richiamata non sia solo in funzione dell'adeguamento degli edifici di interesse pubblico alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Ai sensi dell'art. 66 delle NTA del PTCP, che prevede come obiettivi la riduzione dell'esposizione ad eccessivi livelli acustici, si raccomanda la coerenza ed il conseguente adeguamento della classificazione acustica alle previsioni di PGT, prevedendo opportune soluzioni di abbattimento degli effetti in modo tale da mitigare eventuali situazioni di conflitto tra destinazioni funzionali diverse.

Per ciò che riguarda il risparmio energetico si richiama l'art. 53 delle NTA del PTCP che promuove l'efficienza energetica negli edifici, al fine di limitare le emissioni nocive e climateranti. A tal proposito dovrà essere adeguatamente valutata la possibilità di realizzare nuovi edifici secondo i principi di eco-sostenibilità e di minor impatto ambientale possibile, attraverso lo sviluppo di metodologie costruttive che contemplino la salvaguardia delle risorse con particolare attenzione all'utilizzo di impianti di energia senza emissioni in aria. Si suggerisce all'A.C., quale strumento di compensazione per le trasformazioni previste, di verificare la possibilità di dotare anche gli edifici di proprietà pubblica esistenti di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla localizzazione più o meno prossima agli interventi previsti.

Non sono trattate le eventuali misure mitigative e compensative, relative alla tematica paesaggistico-ambientale, da esplicitare ove opportuno, ad esempio attraverso la realizzazione di opere a verde e tenendo conto di eventuali situazioni di degrado presenti nell'ambito o comunque sul territorio comunale.

Per quanto riguarda la presenza dei Siti della Rete Natura 2000 ed alla conseguente VIC, si rimanda ai pareri degli Enti Gestori e dell'Ufficio Parchi della Provincia di Brescia competente in merito.

### **VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

**Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini della verifica di assoggettabilità in oggetto, debbano essere adeguatamente considerate le indicazioni della presente istruttoria.**

Tecnico referente  
per l'Ufficio VAS  
Francesco Vavassori

Il Coordinatore dell'Ufficio  
Vas, Urbanistica e di Piano  
Arch. Fabio Gavazzi





PROVINCIA  
DI BRESCIA

AREA  
INNOVAZIONE  
E TERRITORIO


SETTORE  
ASSETTO  
TERRITORIALE,  
PARCHI E V.I.A.,  
CARTOGRAFIA E GIS

Via Milano, 13  
25126 Brescia

protocollo@pec.provincia.bs.it

Fax 030.3749612  
C.F. 80008750178

ASSETTO TERRITORIALE



Alla cortese attenzione

Spett.le  
COMUNE di Vezza d'Oglio

e del Responsabile Urbanistica

Arch. Fabio Gavazzi

Sede

Brescia, 24/12/2013

Protocollo 0159002/2013/MA

**Oggetto: Trasmissione indicazioni dell'Ufficio Parchi inerenti la Rete Ecologica e la Esclusione dalla Valutazione di Incidenza per la procedura di VAS della variante al Piano delle regole e al Piano dei Servizi del PGT di Vezza d'Oglio.**

In riferimento alle indicazioni di cui all'oggetto, vista la documentazione agli atti resa disponibile sul Sito SIVAS della Regione Lombardia, premettendo che ulteriori ed eventuali considerazioni potranno essere espresse in sede di valutazione di compatibilità con il PTCP, si anticipa quanto segue:

- per la Esclusione dalla VIC:  
si prende atto delle conclusioni a cui giunge lo Studio per la valutazione di incidenza, pertanto si invita il Comune ad acquisire i pareri degli Enti gestori dei Siti Rete Natura 2000 interessati e trasmetterli alla Provincia, al fine di consentire la predisposizione del relativo Nulla Osta del Direttore.
- Per quanto attiene alla Rete Ecologica si richiede di tener presente quanto segue:  
si anticipa che è necessario che il Comune proponente la variante del PGT, tenendo conto della L.R. 86/83, aggiornata dalla L.R. 12/2011 e della DGR n. 8515/2008 come modificata dalla DGR 10962/2009, oltre che del Comunicato regionale 27 febbraio 2012, n. 25, per agire coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Rete Ecologica, traduca le indicazioni esplicitate nella DGR su citata in relazione al Settore di appartenenza del Comune di Vezza d'Oglio.

Si sottolinea infine che la rete ecologica sia a scala sovra ordinata che a scala locale, è stata prevista per mettere in relazione Siti RN 2000, in una zona sensibile e particolarmente ricca dei medesimi come il comune di Vezza d'Oglio, anche al fine di prevedere, qualora per le varianti dovessero necessariamente essere proposte, adeguate misure di naturalizzazione compensativa, anche indicazioni in merito.

Si suggerisce pertanto di valutare compiutamente quanto sopra esposto.

L'Ufficio parchi rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
PARCHI E RISERVE NATURALI  
Dott. Ivan FELTER

Referente Ufficio Parchi: arch. Eliana Gambaretti: egambaretti@provincia.brescia.it



PROVINCIA DI BRESCIA  
**ASSETTO DEL TERRITORIO, PARCHI E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**  
Ufficio Parchi

---

**Oggetto:** Indicazioni da parte dell'Ufficio Parchi in merito alla REC ed alla esclusione di VIC della variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT del Comune di Vezza d'Oglio, sottoposto a procedimento di VAS (reso ai sensi della L.R. 86/83, aggiornata dalla L.R. 12/2011, e della DGR n. 8515/2008 come modificata dalla DGR 10962/2009, ed al Comunicato regionale 27 febbraio 2012, n. 25).

Si fa riferimento alla documentazione disponibile in seguito a pubblicazione su SIVAS per la procedura in oggetto.

Visti:

- Il Rapporto preliminare e piano/programma;
- Lo Studio preliminare per l'esclusione da Valutazione di Incidenza (allegato 1 al Rapporto preliminare);

Verificati i contenuti dei medesimi, si ritiene di comunicare al Comune quanto segue:

- *Per la Esclusione dalla VIC:*

*Si prende atto delle conclusioni a cui giunge lo Studio per la valutazione di incidenza, pertanto si invita il Comune ad acquisire i pareri degli Enti gestori dei Siti Rete Natura 2000 interessati e trasmetterli alla Provincia, al fine di consentire la predisposizione del relativo Nulla Osta del Direttore.*

- *Per quanto attiene alla Rete Ecologica si richiede di tener presente quanto segue:*

*Premettendo che ulteriori ed eventuali considerazioni potranno essere espresse in sede di valutazione di compatibilità con il PTCP, si anticipa che è necessario che il Comune proponente la variante del PGT, tenendo conto della L.R. 86/83, aggiornata dalla L.R. 12/2011 e della DGR n. 8515/2008 come modificata dalla DGR 10962/2009, oltre che del Comunicato regionale 27 febbraio 2012, n. 25, per agire coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Rete Ecologica, traduca le indicazioni esplicitate nella DGR su citata in relazione al Settore di appartenenza del Comune di Vezza d'Oglio.*


*Si sottolinea infine che la rete ecologica sia a scala sovraordinata che a scala locale, è stata prevista per mettere in relazione Siti RN 2000, in una zona sensibile e particolarmente ricca dei medesimi come il comune di Vezza d'Oglio, anche al fine di prevedere, qualora per le varianti dovessero necessariamente essere proposte adeguate misure di naturalizzazione compensativa, anche indicazioni in merito.*

*Si suggerisce pertanto di valutare compiutamente quanto sopra esposto.*

*L'Ufficio Parchi rimane a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero opportuni o necessari.*

Brescia, 23/12/ 2013

Arch.

*Eliana Gambaretti*  


Visto la P.O. dell'Ufficio Parchi  
Dott. Ivan Felter








# PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave  
Servizio Aree Protette



Sondrio, 06/12/2013

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

e, p.c. PROVINCIA DI BRESCIA  
PIAZZA PAOLO VI, 29  
25121 - BRESCIA (BS)

Oggetto: COMUNE DI VEZZA D'OGLIO (BS) - TERZA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.  
RICHIESTA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL SIC IT2040024 DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA.

Non si ravvisano significativi fatti di turbativa che possono riverberarsi sul SIC IT2040024.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
RIZZI ITALO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile:  
Dott.ssa Mariagrazia Folatti  
0342-531236 mail mariagrazia.folatti@provinciasondrio.gov.it

foglio n. 1 di 1

Provincia di Sondrio Corso XXV Aprile, 22 23100 SONDRIO Tel. 0342 531111 Fax 0342 210217  
C.F. 80002950147 - P.IVA 00603930140

Indirizzo Internet: <http://www.provincia.so.it> E-mail: [informazioni@provinciasondrio.gov.it](mailto:informazioni@provinciasondrio.gov.it)  
PEC: [protocollo@cert.provincia.so.it](mailto:protocollo@cert.provincia.so.it)






www.parcocadamello.it  
info@parcocadamello.it

Breno, il 19 dicembre 2013

Prot. n. 0013910/VI.01 Parco  
G.B.S./m.c.

Trasmessa solo via fax  
(Art. 6 comma 2 della L. 30.12.1991 n. 412  
e D.P.R. 445/2000 e s.m. e i.).



Spett.le  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  
25059 VEZZA D'OGGIO BS  
Fax 0364-76492

e, p.c.:

Spett.le  
A.S.L. di Vallecamonica-Sebino  
Fax 0364-329310

Spett.le  
A.R.P.A.  
Dipartimento di Brescia  
Fax 030-3847460

Spett.le  
PROVINCIA DI BRESCIA  
Area Innovazione e Territorio  
Settore Assetto Territoriale  
Ufficio V.A.S.  
Fax 030-3749612

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. della terza variante al P.G.T..**

A riscontro della Vs. dello 03.12.2013, prot. n. 5543, con la presente, verificato il contenuto della terza variante al P.G.T., si ritiene che la medesima possa essere esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e dalla procedura di Valutazione di Incidenza per quanto concerne i Siti Natura 2000 di competenza di questo Ente.

Si ritiene tuttavia necessario che all' interno della modifica n. 8 sia precisato che la normativa sia subordinata al rispetto di quanto previsto dall'art. 24 comma 7 delle Norme Tecniche del Parco dell'Adamello.

Distinti saluti.



Ente gestore:  
COMUNITÀ MONTANA  
DI VALLE CAMONICA

Piazza F. Tassara, 3  
25043 BRENO (BS)  
Tel. +39.0364.324011  
Fax +39.0364.22629  
C.F. RIVA 01766100984



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
FORESTE E BONIFICA MONTANA  
(dott. *for. Gian Battista Sangalli*)






MBAC-DR-LOM  
TUTBAP  
0000086 03/01/2014  
Cl. 34.19.01/4.10

Comune di Vezza d'Oglio  
Via Nazionale, 91  
25059 VEZZA D'OGGIO (BS)  
[protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it)

e, p.c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e  
Paesaggistici di Brescia, Cremona e  
Mantova  
via Gezio Calini, 26  
25121 BRESCIA  
[mbac.sbap.bs@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac.sbap.bs@mailcert.beniculturali.it)



Soprintendenza per i Beni Archeologici della  
Lombardia  
via Edmondo De Amicis, 11  
20123 MILANO  
[mbac.sba.lom@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac.sba.lom@mailcert.beniculturali.it)

Regione Lombardia  
Direzione Generale Ambiente, energia e  
Sviluppo Sostenibile  
Struttura Paesaggio  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO  
[ambiente@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it)

OGGETTO: VEZZA D'OGGIO (BS) – Procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della terza variante al Piano di Governo del Territorio – Comunicazione di messa a disposizione del Rapporto Preliminare.  
Trasmissione parere e osservazioni.

Con riferimento alla nota prot. n. 5543/06/01 del 3 dicembre 2013, assunta agli atti di questa Direzione con prot. n. 13406 del 5 dicembre 2013,

esaminata la documentazione messa a disposizione, relativa al procedimento in oggetto,

valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area (Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia, Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Adamello),

considerato che il territorio comunale è situato all'interno del perimetro del parco Nazionale dello Stelvio, con particolare riferimento alla modifica n. 6 proposta nel Rapporto Preliminare,

in considerazione del fatto che, a prescindere dalla sottoposizione di alcune loro parti a specifici dispositivi di tutela, i centri storici sono elementi di rilevante connotazione paesaggistica riconosciuti dalla normativa statale (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, recante *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* – a seguire *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* - parte III, Capo II art. 136 comma 1 lettera c), regionale (Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 *Legge per il governo del territorio* e successive modifiche ed integrazioni, a seguire *Legge per il governo del territorio* ed allegati criteri) e provinciale. Il "centro storico" ha un significato più ampio di quello che normalmente si ritiene perché comprende tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche. Non va dimenticato infatti che, in termini di cultura urbana, al di là dello





specifico interesse artistico anche l'impianto urbanistico contiene significati e valori testimoniali. Gli interventi che interessano i centri storici, come precedentemente definiti, è opportuno quindi che si orientino verso trasformazioni che, pur adeguando e attualizzando il tessuto secondo le necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi sistemi urbanistici, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il loro più ampio contesto territoriale, questa Direzione Regionale, esprime, per quanto di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE**

alla assoggettabilità della Variante in oggetto a Valutazione Ambientale Strategica.

Contestualmente, si osserva quanto segue, ai fini di una corretta redazione definitiva della documentazione del Piano di Governo del Territorio:

**Profilo paesaggistico**

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato in data 19 gennaio 2010 e da allora vigente, individua (art. 16 della Normativa di Piano) l'intero territorio regionale come ambito di valenza paesaggistica e pertanto lo stesso è interamente soggetto alla disciplina normativa del Piano, a prescindere dall'esistenza di provvedimenti espliciti di tutela paesaggistica (art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, a seguire *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) o di aree tutelate ope legis (art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*). A tale scopo si richiamano gli artt. 16 bis (*Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici*), art. 17 (*Tutela paesaggistica degli ambiti ad elevata naturalità*), 20 (*Rete idrografica naturale*), 24 (*Rete verde regionale*), 25 (*Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei ed Insediamenti Storici*), 26 (*Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico*), 27 (*Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo*), 28 (*Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compressi e contenimento dei processi di degrado*) della Normativa di Piano.

Si ricorda altresì che:

- per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) o ope legis (art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;
- ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "*Legge Urbanistica*", "*i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici*";
- per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici deve essere sottoposto ad esame di impatto paesistico, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 11045 dell'8 novembre 2002;

Con riferimento ai criteri di attuazione della pianificazione comunale ed ai "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (deliberazione di Giunta Regionale n. 2727/2011) forniti da Regione Lombardia, gli studi territoriali di approfondimento paesaggistico è pertanto opportuno che, oltre ad un riferimento generale alla strumentazione di pianificazione paesaggistica regionale e provinciale e agli obiettivi di massima della stessa, scendano di scala rispetto ad esse e diano conto in maniera critica:

con riferimento al *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Parte III:





- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela paesaggistica decretati o di aree di tutela ope legis o comunque di aree individuate con specifica tutela dal PPR. Si ricorda che l'elenco dei beni paesaggistici e delle aree tutelate presenti sul territorio può essere verificata attraverso il sito <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?config=config-siba2.xml>.
- nell'ottica dell'adeguamento dei piani subordinati al Piano Paesaggistico Regionale, della verifica della conformità ai contenuti dell'art. 135, comma 4;

con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

- dell'Unità tipologica di paesaggio di riferimento, con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;
- delle strutture insediative e dei valori storico-culturali del paesaggio (centri e nuclei storici, elementi di frangia, elementi del verde, presenze archeologiche, infrastrutture di rete, strade e punti panoramici, luoghi della memoria storica) con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;
- degli ambiti di degrado paesaggistico (se presenti) con verifica di rispondenza agli indirizzi di riqualificazione e contenimento del rischio previsti dalla normativa di piano;

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):

- delle Norme Tecniche di Attuazione, con riferimento alla Parte II ( sistemi territoriali), **Titolo I** (il sistema ambientale), Capo II (acqua), artt. 40, 41 e 43; Capo IV (suolo), artt. 56, 57, 58 e 59; Capo VI (ambiente biotico – tutela e sviluppo degli ecosistemi), artt. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, e 78; **Titolo II** ( il sistema del paesaggio e dei beni storici), Capo I (generalità), artt. 83 e 84; Capo II (la vincolistica preordinata); Capo III (trasformazioni ed uso del territorio); **Titolo III** (il sistema della mobilità), Capo III (viabilità), art. 109; Capo IV (ferrovie), art. 112; Titolo IV (il sistema insediativo), Capo II (vocazioni d'uso del territorio), artt. 125, 126 e 127;
- della Cartografia;

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Adamello:

- Norme Tecniche di Attuazione, con riferimento al Titolo II (ambiti territoriali di tutela), al Titolo II bis (Disciplina del Parco Regionale dell'Adamello), e al Titolo IV (norme di tutela generale e di settore), artt. 35, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 bis, 50, 51, 52, 55 e 56;
- Elaborati cartografici di riferimento;

**Profilo culturale** (beni architettonici e archeologici), con riferimento al *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Parte II.

Ai sensi del citato Decreto si ricorda che:

- i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela sono definite dagli artt. 10 e 11 del citato *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- nello specifico, le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela previste dal citato decreto se aventi più di settant'anni e se opera di autore non più vivente, fino all'avvenuta verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- per il combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lettera a), 50 comma 1, 169 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* il distacco di affreschi, stemmi, graffiti lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, è vietato senza l'autorizzazione del Soprintendente;





- per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c) e 52 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal comune su parere del Soprintendente di riferimento;
- gli artt. 21 e 22 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definiscono gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 10, 12 e 13 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- l'art. 49 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento;
- l'art. 56 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*);
- sotto il profilo archeologico, è importante ricordare che gli indicatori archeologici (ivi compresi i dati geo-morfologici relativi alle trasformazioni del territorio nel tempo) sono elementi conoscitivi necessari al processo di pianificazione. In generale essi sono parte integrante della ricostruzione storico-ambientale e consentono una conoscenza approfondita di carattere diacronico del territorio stesso. Le aree cosiddette "a rischio di rinvenimento archeologico" costituiscono inoltre elementi di vulnerabilità e di fragilità ed è evidente come la conoscenza di queste possa concorrere ad una valutazione della sostenibilità degli interventi e delle nuove trasformazioni territoriali.

Il Piano delle Regole e gli studi di approfondimento culturale è pertanto opportuno che diano conto :

- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela monumentale e archeologica decretati ai sensi degli artt. 12, 13 e 45. Si ricorda che l'elenco dei beni architettonici e archeologici presenti sul territorio può essere richiesto agli organi periferici di tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia) o verificata attraverso il sito [www.lombardia.beniculturali.it/sistema\\_informativo\\_territoriale](http://www.lombardia.beniculturali.it/sistema_informativo_territoriale).  
Si richiamano altresì gli eventuali decreti di esclusione dell'interesse culturale poiché gli stessi possono riportare indicazioni e suggerimenti di cautela rispetto ad ambiti che, pur non avendo requisiti di culturalità, possono risultare significativi per il contesto locale;
- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela paesaggistica decretati ai sensi dell'art. 136 e di ambiti di tutela ope legis ai sensi dell'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e la predisposizione di documenti specifici di individuazione;
- della individuazione degli edifici "per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo" (art. 10, comma 2. della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 *Legge per il governo del territorio* e successive modifiche ed integrazioni, a seguire *Legge per il governo del territorio*);





- pur non essendo sottoposti a specifico provvedimento di tutela ministeriale, dei beni catalogati da Regione Lombardia con schede SIRBeC sul sito [www.lombardiabeniculturali.it](http://www.lombardiabeniculturali.it) (ai sensi del Decreto del Dirigente dell'U.O. "Infrastruttura per l'informazione territoriale" del 10 novembre 2006, n. 12520, "Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi dell'art. 3 della *Legge per il governo del territorio*);
- dell'analisi delle componenti archeologiche, tramite uno studio corredato da cartografie tematiche in scala idonea e da schede descrittive sintetiche relative ai diversi siti e ritrovamenti, analogo a quello previsto dalla procedura della Verifica archeologica preventiva dell'interesse archeologico, applicabile agli interventi sottoposti alla disciplina dell'art. 95 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni, a seguire Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*).

Per il perseguimento degli obiettivi di Piano si ritiene che il nuovo PGT debba garantire il più possibile il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, compresi i centri storici nella loro globalità.

Lo sviluppo del tessuto consolidato e l'assetto paesaggistico del territorio comunale devono quindi essere attentamente valutati in termini di :


- conservazione e protezione del patrimonio storico-culturale;
- recupero dei sottotetti;
- rapporti pieni - vuoti e saturazione dei vuoti urbani. Se si concorda infatti con l'obiettivo di riduzione di consumo di terreno ineditato, va tuttavia studiata la saturazione di spazi liberi e garantito il significato della presenza di alcuni vuoti urbani che non sempre è "di risulta" mentre spesso è funzionale alla lettura di specifiche situazioni urbane;
- conservazione e protezione delle tracce residue dell'assetto boscato ed agricolo del territorio;
- ambiti di trasformazione.

In considerazione del fatto che il governo del territorio può essere condotto anche attraverso la negoziazione delle proposte di trasformazione di iniziativa privata, si segnala la necessità che in tutti gli accordi, intese, concertazioni derivanti da tale negoziazione, qualora riguardanti direttamente o indirettamente beni tutelati ai sensi del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, siano coinvolte preventivamente anche le Soprintendenze competenti in materia, ai fini di non generare aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli operatori coinvolti.

IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina

TUTBAP/Resp. dell'istruttoria arch. Elena Rizzi





Milano 07.01.2014

Ministero dei beni e delle attività culturali  
e del turismo  
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI  
DELLA LOMBARDIA  
20123 Milano - Via De Amicis, 11  
Tel. 02 89400555 - Fax 02 89404430  
e-mail: sba-lom@beniculturali.it  
Codice Fiscale 80129030153

Al Comune di Vezza d'Oglio  
Via Nazionale, 91  
25059 VEZZA D'OGGIO  
PEC:  
protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it

p.c. Direzione Regionale per i Beni Culturali e  
Paesaggistici della Lombardia  
Palazzo Litta - Corso Magenta, 24  
20123 MILANO  
E-mail: info@lombardia.beniculturali.it

Direzione Generale  
Atti Amministrativi

Lettera inviata solo tramite E-MAIL,  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Prot. N. 0106	
Cl. 34.19.01	Fasc. 2
Allegati	

Soprintendenza per i Beni Architettonici e  
Paesaggistici di Brescia  
Palazzo Porro Schiaffinati  
Via Gezio Calini, 26,  
25121 BRESCIA  
E-mail: sbap-bs@beniculturali.it

**Oggetto:** VEZZA D'OGGIO (BS) – Messa a disposizione del rapporto preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS della terza variante al P.G.T. Invio dei pareri di competenza entro il termine del 03/01/2014. **Invio del parere di competenza.**

In merito alla procedura in epigrafe, relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS, pervenuta con Vostra nota del 03/12/2013 vs. prot. n. 5543/06/01 (acquisita agli Atti di questo Ufficio con ns. prot. n. 14975 del 05/12/2013), con la presente si invia il parere di competenza, chiedendo che venga acquisito agli atti.

Alla luce della documentazione di istanza di variante e della recente sistematizzazione dei dati archeologici realizzata da questa Soprintendenza (e ancora in corso), in particolare con la Carta Archeologica informatizzata della provincia di Brescia, che ha consentito di posizionare su cartografia i rinvenimenti archeologici noti per il Comune di Vezza d'Oglio, sia quelli segnalati in letteratura (Carta Archeologia della Lombardia. La provincia di Brescia, 1991, p. 204, schede nn. 1734-1737) sia quelli avvenuti in anni seguenti e documentati presso l'Archivio Topografico di questo Ufficio (si citano a titolo esemplificativo le recenti segnalazioni di rocce con incisioni individuate nel corso del Progetto "Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO n. 94 Arte rupestre della Valle Camonica", Legge 77/06), si ritiene di dover esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole all'assoggettabilità alla VAS.

Con l'occasione, si comunica che ai fini della tutela archeologica di competenza, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, questo Ufficio chiede di immettere nel Piano delle Regole la prescrizione che nell'ambito del territorio comunale all'interno dell'area del centro storico e dei nuclei di antica formazione e all'interno e in prossimità di chiese e di edifici storici isolati, qualora gli interventi edilizi di qualunque genere comportino scavo, di far eseguire una valutazione del rischio archeologico in sede di progetto preliminare.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.


per IL SOPRINTENDENTE  
(Per avocazione ex art. 17 D.P.R. 233/2007)  
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina





PARCO  
NAZIONALE  
DELLO  
STELVIO  
NATIONAL  
PARK  
STILFSEER  
JOCH


REGIONE LOMBARDA



Bormio, 8 GEN. 2014

Spett.le  
Amministrazione Provinciale di Brescia  
Settore Assetto Territoriale  
Via Milano, 13  
25126 - BRESCIA  
PEC [protocollo@pec.provincia.bs.it](mailto:protocollo@pec.provincia.bs.it);

e, p.c.



Spett.le  
Comune di Vezza d'Oglio  
Via Nazionale, 91  
25059 VEZZA D'OGGIO - BS  
PEC [protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it);

Prot. n. 28

Pos. VIII-1-2

**Oggetto: Richiesta di valutazione della possibilità di escludere dalla procedura di valutazione d'incidenza la terza variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio (PGT);**


Con riferimento all'oggetto ed alla richiesta pervenuta in data 05.12.2013 (ns. Prot. n. 3123 del 06.12.2013), nonché alla comunicazione pervenuta in pari data relativa alla messa a disposizione del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, esaminati i contenuti della documentazione, con particolare riferimenti agli aspetti modificativi del PGT, lo scrivente ufficio ritiene, per gli aspetti di competenza, che la terza variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT di Vezza d'Oglio possa essere esclusa dalla procedura di VAS.

Ritiene inoltre che non vi siano interferenze dirette con la ZPS cod. IT 2040044 che possano avere una negativa e significativa incidenza.

In ogni caso, le prerogative e le competenze specifiche proprie del Parco Nazionale dello Stelvio, riferibili sia alla legge n. 394/91 sia in qualità di Ente gestore della ZPS "cod. IT 2040044 Parco Nazionale dello Stelvio", vengono comunque esercitate, mediante specifica valutazione degli interventi ricadenti all'interno del Parco.


Distinti Saluti.



  
Il Direttore  
Dr. Wolfgang Platter

WP/db/cf





Nulla Osta n. 114

**AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO**  
**SETTORE ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI E V.I.A., CARTOGRAFIA E GIS**

**OGGETTO:** Esclusione dalla Valutazione di Incidenza (VIC) inerente la procedura di verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del Piano di Governo del territorio di Vezza d'Oglio.

Comune di Vezza d'Oglio.

**NULLA OSTA** ai sensi dell'articolo 6 comma 5-bis dell'allegato C della delibera di Giunta Regionale (d.g.r.) 14106 dell'8/8/2003 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) e della Legge Regionale (L.R.) 86/83 e s.m.i..

**IL DIRETTORE**  
(Dott. Giovanmaria TOGNAZZI)

**Richiamati:**

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 29/01/2013 di conferimento al Dott. Giovanmaria Tognazzi, fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia, dell'incarico di direzione del Settore Protezione Civile e del Settore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A. – Cartografia e G.I.S.;
- l'articolo 6 comma 5-bis dell'allegato C della d.g.r. 14106 dell'8/8/2003 e s.m.i. Rete Natura 2000 e modifiche e integrazioni alle d.g.r. n. 14106/03, n. 1901/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti;
- l'articolo 107 del Decreto Legislativo (D.lgs) 18/08/2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali;

**Richiamata** la L.R. 86/83 e s.m.i., per quanto attiene alle competenze attribuite alle Province per le Valutazioni di Incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti;

**Preso atto** che la documentazione agli atti per la procedura in argomento è quella inerente la variante PGT e messa a disposizione sul sito Sistema Informativo lombardo della Valutazione Ambientale di piani e programmi (SIVAS) della Regione Lombardia;

**Vista** la richiesta di esclusione dalla VIC, presentata dal Comune di Vezza d'Oglio in data 05/12/2013 e registrata al nostro protocollo generale n. 150052/13;

**Visto** il Rapporto preliminare ed in particolare le conclusioni a cui si giunge al paragrafo n. 4 per l'esclusione da Valutazione di Incidenza, messo a disposizione su SIVAS;



Preso atto dei pareri, ai sensi dell'articolo 2 allegato C della d.g.r. 14106/2003 e d.g.r. 19018/2004, rilasciati dagli Enti gestori dei Siti RN 2000 interessati:

- la Provincia di Sondrio, quale ente co-gestore del Sito SIC IT2040024 da Belvedere a Vallorda e dei Siti IT2040012 Val Viola Bormina e IT2040037 Rifugio Falk, che ha fatto pervenire i propri pareri di competenza come segue: in data 09/12/2013, registrato al nostro prot. gen. n. 151180/13, con il quale esprime: *"Non si ravvisano significativi fatti di turbativa che possono riverberarsi sul SIC IT2040024"*. Inoltre, in data 10/01/2014, ha fatto pervenire con posta elettronica, registrata al nostro prot. gen. n. 1689/14, nota con la quale esprime: *"ad integrazione della lettera prot. 33732 del 06/12/2013 relativa alla possibile esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza per quanto concerne il SIC IT2040024, in quanto non si ravvisano significativi fatti di turbativa che possono riverberarsi sul sito, si sottolinea che, data la distanza degli interventi/programmi previsti dalla variante del PGT dai siti IT2040012 Val Viola Bormina e IT2040037 Rifugio Falk (siti presenti nel comune di Grosso e gestiti da questa Provincia) è possibile estendere la stessa dichiarazione"*.
- La Comunità Montana di Valle Camonica, che ha fatto pervenire il proprio parere di competenza in data 20/12/2013, registrato al nostro prot. gen. n. 157508/13, con il quale esprime *"(...) si ritiene che la medesima possa essere esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e dalla procedura di Valutazione di Incidenza per quanto concerne i Siti Rete Natura 2000 di competenza di questo Ente. Si ritiene tuttavia necessario che all'interno della modifica n. 8 sia precisato che la normativa sia subordinata al rispetto di quanto previsto dall'art. 24 comma 7 delle Norme Tecniche del Parco dell'Adamello"*;
- Il Parco dello Stelvio, che ha fatto pervenire il proprio parere di competenza in data 13/01/2014, registrato al nostro prot. gen. n. 0002317/14, con il quale esprime: *"(...) ritiene inoltre che non vi siano interferenze dirette con la ZPS cod. IT2040044 che possano avere una negativa e significativa incidenza. In ogni caso, le prerogative e le competenze specifiche proprie del Parco Nazionale dello Stelvio, riferibili sia alla legge n. 394/91 sia in qualità di Ente gestore della ZPS "cod. IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio", vengono comunque esercitate, mediante specifica valutazione degli interventi ricadenti all'interno del Parco"*.

**Visto** il parere favorevole dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali di questa Provincia del 13/01/2014 (in atti), previa analisi della documentazione agli atti di questo Settore e delle note recanti i pareri degli Enti Gestori dei Siti RN2000 interessati;

## DISPONE

1. che la proposta di Variante al Piano delle regole ed al Piano dei Servizi del PGT del Comune di Vezza d'Oglio, così come da documentazione valutata e a disposizione sul Sito SIVAS della Regione Lombardia, non richieda la Valutazione di Incidenza a condizione che sia ottemperato a quanto segue:
  - *all'interno della modifica n. 8 sia precisato che la normativa sia subordinata al rispetto di quanto previsto dall'art. 24 comma 7 delle Norme Tecniche del Parco dell'Adamello;*



- *le prerogative e le competenze specifiche proprie del Parco Nazionale dello Stelvio, riferibili sia alla legge n. 394/91 sia in qualità di Ente gestore della ZPS "cod IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio", vengono comunque esercitate, mediante specifica valutazione degli interventi ricadenti all'interno del Parco;*
  - *per quanto attiene la Rete Ecologica, si richiama quanto espresso con nostra nota inviata in data 23/12/2013 con prot. gen. n. 159002/13;*
  - *qualsiasi modifica a quanto già oggetto di Valutazione, nelle fasi successive dell'iter di approvazione, dovrà essere sottoposta a Valutazione di Incidenza.*
2. di trasmettere il presente atto al Comune di Vezza d'Oglio, agli Enti Gestori ed all'Ufficio Pianificazione Territoriale di questa Provincia per i successivi atti di competenza;
  3. avverso il presente atto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Brescia, lì 13 gennaio 2014.

IL DIRETTORE DEL  
SETTORE ASSETTO TERRITORIALE,  
PARCHI E VIA, CARTOGRAFIA E GIS  
(Dott. Giovanmaria TOGNAZZI)









**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA**

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

**ALLEGATO 02**

***Decreto del Medico Provinciale di Brescia***

***prot.5/278 del 02.05.1968***

***(riduzione fascia di rispetto cimiteriale)***









## *Il Medico Provinciale di Brescia*

Vista la deliberazione in data 11 novembre 1967, n° 119/967, del Consiglio Comunale di Vezza d'Oglio, adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri in carica, intesa ad ottenere la riduzione del raggio della zona di rispetto del civico cimitero di Vezza d'Oglio;

Accertato la fondatezza dei motivi della richiesta;

Considerato che non si oppongono ragioni igieniche;

Visto il parere favorevole del Consiglio Provinciale di Sanità espresso nella seduta del 24 aprile 1968, n° 45;

Visti gli articoli del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265, modificato dalla legge 17 ottobre 1957, n° 983;

Vista la legge 13 marzo 1958, n° 296, istitutiva del Ministero della Sanità;

### D E C R E T A

Il raggio della zona di rispetto del cimitero di Vezza d'Oglio è ridotto a metri 50 su tutti i lati, meno che su quello a monte, che deve rimanere a metri 100 (sulla sinistra entrando).

Il Sindaco di Vezza d'Oglio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.-

Brescia, 2 maggio 1968

IL MEDICO PROVINCIALE

(Dr. Stefano Ruffo)

